

**CONVENZIONE****PER LA PRESTAZIONE DELLE ATTIVITÀ NECESSARIE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO A “FRUIT LOGISTICA 2018”****TRA**

La **Regione del Veneto** con sede a Venezia Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto

**E**

La società **Veneto Innovazione S.p.a.**, in seguito denominata “*Società*”, con sede a Mestre (Venezia), in via Cà Marcello n. 67/D, codice fiscale C.F. 02568090274, rappresentata dal suo Amministratore Unico e legale rappresentante \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_)

**PREMESSO CHE**

- la Giunta Regionale, a seguito del parere positivo della Terza Commissione consiliare, ha approvato, con provvedimento n. 68 del 27/01/2017, il Programma Promozionale per il settore primario anno 2017, quale organico piano delle attività di promozione e valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari di qualità del Veneto per l'anno 2017;
- la Giunta Regionale, con Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha approvato la partecipazione regionale a “Fruit Logistica 2018”, che si terrà a Berlino dal 7 al 9 febbraio 2018, che rappresenta la più importante rassegna specializzata nel settore ortofrutticolo a livello mondiale e costituisce un'occasione strategica per promuovere l'immagine dell'ortofrutticoltura veneta di qualità e sostenere le azioni commerciali sui principali mercati esteri da parte degli operatori della Regione, con particolare riguardo a quelli associati;
- Veneto Innovazione S.p.a. è stata istituita con la Legge Regionale del 06/09/1988, n. 45, con l'obiettivo di promuovere e sviluppare la ricerca applicata e l'innovazione all'interno del sistema produttivo veneto, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese orientate a perseguire un accentuato livello tecnologico, un miglioramento della situazione ambientale e la qualificazione delle risorse umane; Veneto Innovazione S.p.a. inoltre può svolgere attività di promozione del sistema economico del Veneto in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, dal primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi, nonché attività di promozione dell'organizzazione e del miglioramento dei servizi e delle iniziative per l'internazionalizzazione del sistema d'impresa, curandone la diffusione e l'informazione e favorendo l'attuazione di sinergie;
- Veneto Innovazione S.p.a. è una società a partecipazione regionale totalitaria, il cui statuto esclude la possibilità che privati o imprese private partecipino alla compagine societaria;
- le previsioni contenute nello statuto sociale configurano l'esistenza di un controllo da parte della Regione sulla Società assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi e che la Società svolge un'attività prevalentemente rivolta alla Regione del Veneto;
- sussistono pertanto in capo alla Società i requisiti generali richiesti in materia di in house providing dalla normativa europea e nazionale (vd. artt. 5 e 192, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - Codice Appalti);



convengono quanto segue:

### Articolo 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

La Società si impegna a svolgere l'incarico di Segreteria Tecnica per la realizzazione delle attività ai fini della partecipazione regionale a "Fruit Logistica 2018" (in programma a Berlino dal 7 al 9 febbraio 2018) e in particolare:

- l'allestimento dello stand regionale alla manifestazione per un importo di € 109.800,00;
- servizio di catering per un importo di € 7.588,00
- il servizio di hostess e interpretariato collettivo per un importo di € 1.708,00;
- le attività di organizzazione generale dell'evento per un importo di € 6.000,00.

Trattasi di una iniziativa prioritaria, considerate le implicazioni sulla programmazione delle altre attività previste nella programmazione pluriennale della Società.

Le attività relative all'incarico di Segreteria Tecnica si chiuderanno entro l'annualità 2018, e si sostanzieranno, in concreto, in un supporto tecnico/organizzativo alla gestione di tutte le fasi e attività per la realizzazione degli allestimenti e servizi collaterali alle due manifestazioni in oggetto.

Per la realizzazione delle predette attività, la Società - in accordo con la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione - secondo le specifiche competenze, predispone tutti gli atti necessari al buon esito di ogni singola iniziativa. La proprietà di relazioni, stime e ogni altro elaborato prodotto dalla Società resterà in capo alla Regione, che ne concede l'uso per soli fini statistici o di studio alla Società.

Per le attività e i servizi non svolti direttamente dalla Società affidataria, e in relazione alle procedure di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, la stessa, in quanto Società partecipata pubblica, dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture di cui al Codice degli Appalti - Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016.

### Articolo 2 - DURATA E COPERTURA SPESE

La durata del presente atto decorre dal momento della stipula e termina in data 30 giugno 2018, salva eventuale e motivata richiesta di proroga.

A copertura delle spese necessarie per le attività oggetto della presente Convenzione, a favore della Società, è riconosciuto un importo totale massimo di € 68.000,00 (IVA e ogni altro onere incluso), determinato sulla base delle attività previste e sui costi sostenuti nelle passate edizioni e detratte le quote di adesione delle aziende partecipanti.

Al fine di un concorso alle spese, secondo quanto stabilito dal provvedimento n. \_\_\_\_\_, la Società richiederà agli operatori veneti, che hanno confermato in un numero di 9 partecipanti, per un numero di 13 postazioni, la loro partecipazione per la "Fruit Logistica 2018", una quota di € 3.600,00 (IVA esclusa) ad ognuno per ciascuna postazione modulare composta da 1 tavolo con tre sedie, 1 totem promozionale, 1 pass di ingresso, il servizio allo stand di interpretariato collettivo e il servizio bar a base di prodotti tipici regionali.

Tali quote, introitate e contabilizzate a cura del soggetto societario che provvederà secondo normativa di legge all'autonoma gestione contabile, saranno oggetto di rendiconto nello stato dell'entrata dell'iniziativa e saranno utilizzate fino a concorrenza dei costi preventivati oppure per maggiori oneri non individuati nel budget preventivo e oggetto di successiva ricognizione e approvazione dal parte della Direzione Promozione Economica e internazionalizzazione.

L'importo di euro 125.096,00 così come stabilito dalla D.G.R. n. \_\_\_\_\_, di cui € 68.000,00 a carico della Regione ed € 57.096,00 a carico degli operatori veneti partecipanti, si intende comprensivo di tutti i costi necessari alla buona realizzazione dell'iniziativa. La somma a carico della Regione di € 68.000,00 sarà



erogata (previa presentazione di idonea documentazione amministrativo/contabile) alla conclusione delle attività di cui all'art. 1, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo alla Società.

Il pagamento dell'importo avverrà a seguito della presentazione di regolare fattura accompagnata dalla relazione attestante le attività svolte.

### **Articolo 3 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA, DI INDIRIZZO E CONTROLLI**

I servizi e le attività oggetto della presente Convenzione sono svolti dalla Società sotto la vigilanza della Direzione Promozione Economica e internazionalizzazione, la quale propone alla Giunta regionale l'adozione di idonei provvedimenti nel caso in cui si verificano ritardi e/o inadempimenti.

La Direzione Promozione Economica e internazionalizzazione si riserva la possibilità di effettuare delle verifiche in loco (volte ad accertare - anche tramite riscontri documentali - la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo alla Società).

### **Articolo 4 - NORME DI RIFERIMENTO**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento alle disposizioni del Codice Civile che regolano i rapporti di tipo contrattuale.

### **Articolo 5 - RECESSO E INADEMPIMENTI**

La Regione può recedere dalla presente Convenzione per ragioni di interesse pubblico con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni, notificato alla Controparte tramite PEC, salvo riconoscimento alla Società del corrispettivo per il lavoro effettivamente svolto fino alla data del recesso.

L'Amministrazione Regionale si riserva peraltro la facoltà di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione effettuata dalla Società con quanto pattuito o successivamente concordato. In caso di eventuali inadempienze troveranno applicazione le disposizioni contenute negli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

### **Articolo 6 – RISERVATEZZA**

La Società si impegna ad osservare e garantire la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi forniti dalle Amministrazioni e/o da altri organismi sulle attività oggetto della prestazione alla luce delle disposizioni vigenti in materia (vd. D.Lgs. n. 196/2003).

La Società non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all'attività oggetto della prestazione o pubblicare in maniera anche parziale i contenuti degli stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione.

La Società s'impegna altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

### **Articolo 7 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE**

E' fatto espresso divieto alla Società di trasferire a terzi (in tutto o in parte) i diritti contemplati nella presente Convenzione, a pena di risoluzione della medesima.



### **Articolo 8 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI**

La Società solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti l'assicurazione a la gestione delle risorse umane direttamente alle proprie dipendenze ed occupate nelle attività previste dal contratto.

La Società si impegna, in particolare, a osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali nonché al rispetto delle direttive contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 2951 del 14/12/2010 "*Directive alle società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari*", così come integrata dalla Deliberazione n. 258 del 05/03/2013, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.

La Società si impegna inoltre, per le attività e i servizi non svolti direttamente, e in relazione alle procedure di affidamento di servizi/forniture dalla stessa gestite e in quanto Società partecipata pubblica, ad attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture di cui al Codice degli Appalti - Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016 e ss.mm.ii.

La Società risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo all'Amministrazione Regionale o a terzi dal personale a disposizione.

### **Articolo 9 - REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE**

Le Parti danno atto che il compenso oggetto della presente Convenzione è soggetto a IVA e convengono che la stessa sia oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso, con tutte le spese a carico del richiedente, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di bollo della presente Convenzione sono a carico della Società.

### **Articolo 10 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente agli obblighi contenuti nella presente Convenzione, le Parti riconoscono competente - come unico ed esclusivo - il Foro di Venezia.

### **Articolo 11 - NORMA DI RINVIO**

La presente Convenzione è composta da numero 4 pagine e da n. 11 articoli. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto.



*La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 07/03/2005, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo n. 82 del 07/03/2005, ovvero con altra firma elettronica.*

